

RG 3153/13



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del registro, dott. Ubalda Macri,
letto il ricorso presentato dai signori A [redacted] e M [redacted] C [redacted] in
data 26.4.2013,
letti gli atti e i documenti depositati in udienza dalla Difesa dei ricorrenti,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.6.2013,

OSSERVA

i ricorrenti - che hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società B [redacted] S.r.l. per atto del
notaio Fasano di Napoli in data 10.4.2003, n. rep. 4705, racc. 2553, registrato in Napoli il
22.4.2003, n. 33344/1 ed hanno provveduto alla cancellazione della società in data 30.1.2006 con
data cessazione attività indicata al 31.12.2005 - propongono formale ricorso contro la suddetta
delibera, ai sensi dell'art. 2191 c.c., per ottenerne l'annullamento, giacché intendono avvantaggiarsi
della sopravvenienza del credito risarcitorio per € 65.753,43 accertato con sentenza del Tribunale di
Napoli, IV sezione civile, GU Rosanna De Rosa, in data 24.5.2012, sentenza che addirittura
intendono impugnare perché aspirano ad un maggior credito.

Il ricorso, per come proposto, va rigettato.

Non ricorrono profili di annullamento della delibera impugnata che i soci hanno volontariamente
adottato e rispetto alla quale non hanno dedotto alcun vizio né ricorrono le condizioni di cui all'art.
2191 c.c., giacché né nel ricorso né nei documenti depositati emergono gli estremi per la
cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della cancellazione. Invero, è possibile ordinare la
cancellazione di un'iscrizione, potere di cui i ricorrenti sollecitano oggi l'esercizio, solo nell'ipotesi e
nella misura in cui il giudice ritenga che non ricorrano le condizioni richieste dalla legge per
l'iscrizione. Nella fattispecie, non v'è alcun elemento che faccia ritenere che il conservatore non
abbia esercitato correttamente il suo ufficio di fronte all'istanza presentata volontariamente dal socio
liquidatore al termine delle operazioni di liquidazione stabilite con una delibera adottata dai soci
all'unanimità.

1/2 [signature]

E' evidente, tuttavia, che i ricorrenti intendono ottenere la reviviscenza della società al solo fine di riscuotere il credito già liquidato in sentenza o il maggior credito che sperano di veder riconosciuto in sede di appello.

Ebbene, al fine, soccorre la recente sentenza Cass. SU 12 marzo 2013, n. 6070 che ha escluso che il residuo o la sopravvenienza attiva siano di per sé soli idonei a giustificare la revoca della cancellazione, con la precisazione che, secondo il caso, può ipotizzarsi una tacita manifestazione della volontà di rinuncia al credito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16758) o una successione dei soci nella pretesa *sub specie* di comunione o contitolarità indivisa.

Non luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Si comunichi

Napoli, 18.6.2013

Il Giudice

(dott. Ubalda Macri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Ubalda Macri

Ubalda Macri

TRIBUNALE DI NAPOLI
Depositato in cancelleria
Oggi 27 GIU 2013

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Ubalda Macri

212